

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

■ **OGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO MILLEPROROGHE**

Riportiamo un estratto delle scadenze prorogate dalla Legge 15/2022, di conversione del D.L. 228/2021 (“Decreto Milleproroghe”) in vigore dal 1° marzo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2022.

CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO MILLEPROROGHE	
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEAZIONE DEI CARICHI DI RUOLO</b>  Art. 2-ter	In sede di conversione è stato introdotto l'articolo 2-ter che <sup>1</sup> , <b>riapre i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali</b> , prima <ul style="list-style-type: none"><li>◆ dell'8 marzo 2020</li><li>◆ del 21 febbraio 2020 per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19</li></ul> sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di <b>presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022.</b>
<b>PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ASSEMBLEE SOCIETARIE</b>  Art. 3 comma 1	Il comma 1 dell'articolo 3, come modificato nel corso della conversione in legge del decreto, <b>estende al 31 luglio 2022 la disciplina sulle assemblee societarie da remoto.</b> Nel merito si ricorda che l'articolo 106 comma 7 del DL 18/2020 <sup>2</sup> , esteso dall'articolo in commento: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ consente un più ampio <b>ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee</b>, anche in deroga alle disposizioni statutarie;</li><li>◆ stabilisce che le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possano prevedere <b>che il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;</b></li><li>◆ consente che l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;</li><li>◆ permette che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di</li></ul>

<sup>1</sup> inserendo il comma 5-bis all'art. 13-decies del cd. “Decreto Ristori” D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

<sup>2</sup> convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

	<p>telecomunicazione <b>che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto</b>, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.</p> <p> Con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante <b>consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto</b>.</p>						
<p><b>TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA</b></p> <p>Art. 3 co 5-septies</p>	<p><b>Prorogata al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini</b> che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative <b>all'acquisto o al riacquisto della prima casa</b>.</p> <p>Si ricorda che l'articolo 24 DL 23/2020 ha sospeso nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, i termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2%) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.</p> <p>Con la modifica operata dal comma in commento, la sospensione dei termini continua fino al 31 marzo 2022.</p> <table border="1" data-bbox="582 1093 1259 1245"> <tr> <th colspan="2">SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA</th> </tr> <tr> <td><del>31.12.2021</del></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>31.03.2022</b></td> <td></td> </tr> </table>	SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA		<del>31.12.2021</del>		<b>31.03.2022</b>	
SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA							
<del>31.12.2021</del>							
<b>31.03.2022</b>							
<p><b>LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE</b></p> <p>Art. 3 co 6-septies</p>	<p>Il comma, aggiunto in sede di conversione, <b>modifica nuovamente il regime di utilizzo del contante</b>, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi <b>ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022</b>, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.</p> <table border="1" data-bbox="411 1489 1418 1599"> <tr> <td><b>SOGLIA FINO AL 31.12.2022</b></td> <td>2.000 euro</td> </tr> <tr> <td><b>SOGLIA DAL 01.01.2023</b></td> <td>1.000 euro</td> </tr> </table>	<b>SOGLIA FINO AL 31.12.2022</b>	2.000 euro	<b>SOGLIA DAL 01.01.2023</b>	1.000 euro		
<b>SOGLIA FINO AL 31.12.2022</b>	2.000 euro						
<b>SOGLIA DAL 01.01.2023</b>	1.000 euro						
<p><b>RECUPERO IVA FALLIMENTI</b></p> <p>Art. 3-bis</p>	<p>L'articolo 3-bis, introdotto in sede referente, <b>precisa la decorrenza delle norme</b> del decreto-legge Sostegni-bis<sup>3</sup> che, <b>per le procedure concorsuali</b>, hanno ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione IVA da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, invece di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa.</p> <p>In particolare, viene precisato che le norme <b>si applicano alle procedure</b></p>						

<sup>3</sup> articolo 18 del decreto-legge n. 73 del 2021.

	<b>concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, compreso tale giorno).</b>												
<p><b>PROROGA DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PUBBLICI ESERCIZI</b></p> <p>Art. 3-quinquies</p>	<p>L'articolo 3-quinquies, inserito durante l'iter di conversione, dispone l'ulteriore proroga, <b>sino al 30 giugno 2022</b> delle disposizioni<sup>4</sup> che per le <b>imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande</b>, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>consentono la presentazione semplificata</b>, per via telematica e senza pagamento dell'imposta di bollo, <b>delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico</b> e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse</li> <li>◆ <b>escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni</b> e ai termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.</li> </ul> <p>Le misure, inizialmente operanti sino al 31 dicembre 2021 sono state prorogate dalla legge di bilancio 2022<sup>5</sup> sino al 31 marzo 2022, il decreto milleproroghe ha slittato tale termine al <b>30 giugno 2022</b>.</p>												
<p><b>PROROGA TERMINI IN MATERIA DI MONOPATTINI ELETTRICI</b></p> <p>Art.10 co 1-quater</p>	<p>Il comma 1-quater dell'articolo 10, introdotto in sede referente, <b>differisce al 30 settembre 2022</b> il decorso dell'obbligo di <b>dotare i monopattini delle frecce direzionali e degli stop</b>.</p> <p>Resta fermo che <b>i monopattini già in circolazione</b> devono adeguarsi a questa disposizione <b>entro il 1° gennaio 2024</b>.</p> <p>Il comma, inoltre, apporta una correzione all'indicazione delle strade che i monopattini elettrici possono percorrere, distinguendo tra centri urbani e strade extra-urbane. In particolare, a tali mezzi è consentito circolare:</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="6"><b>NEI CENTRI ABITATI</b></td> <td>strade il cui limite di velocità sia entro i 50 chilometri orari</td> </tr> <tr> <td>aree pedonali,</td> </tr> <tr> <td>percorsi pedonali e ciclabili</td> </tr> <tr> <td>corsie ciclabili,</td> </tr> <tr> <td>strade a priorità ciclabile</td> </tr> <tr> <td>piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ovvero dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette</td> </tr> <tr> <td><b>FUORI DAI CENTRI ABITATI</b></td> <td>solo sulle piste ciclabili e su altri percorsi riservati alla circolazione delle biciclette</td> </tr> </table>		<b>NEI CENTRI ABITATI</b>	strade il cui limite di velocità sia entro i 50 chilometri orari	aree pedonali,	percorsi pedonali e ciclabili	corsie ciclabili,	strade a priorità ciclabile	piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata	ovvero dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette		<b>FUORI DAI CENTRI ABITATI</b>	solo sulle piste ciclabili e su altri percorsi riservati alla circolazione delle biciclette
<b>NEI CENTRI ABITATI</b>	strade il cui limite di velocità sia entro i 50 chilometri orari												
	aree pedonali,												
	percorsi pedonali e ciclabili												
	corsie ciclabili,												
	strade a priorità ciclabile												
	piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata												
ovvero dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette													
<b>FUORI DAI CENTRI ABITATI</b>	solo sulle piste ciclabili e su altri percorsi riservati alla circolazione delle biciclette												
<b>CONVERSIONE AD ALIMENTAZIONE</b>	Il comma 3-quater dell'articolo 10, introdotto in sede <b>referente</b> , <b>proroga al 31</b>												

<sup>4</sup> contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020.

<sup>5</sup> L. n. 234/2021, articolo 1, comma 706.

<p><b>ELETTRICA PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI</b></p> <p>Art.10 co 3-quater</p>	<p><b>dicembre 2022</b> le misure <b>che consentono la conversione ad alimentazione elettrica o ibrida dei motori dei veicoli per il trasporto merci con procedure facilitate.</b></p>						
<p><b>FONDO PER LA PATENTE DI GIOVANI CONDUCENTI AUTOTRASPORTO</b></p> <p>Art.10 da co. 3-terdecies a 3-quinquies</p>	<p>Istituito il cd. <b>“Voucher camionisti”</b> cioè un fondo per <b>contribuire alle spese per il conseguimento della patente di guida</b> a giovani che intendono svolgere l'attività <b>di conducenti nell'autotrasporto.</b></p> <p>Lo stanziamento è destinato alla concessione in favore dei <b> cittadini di età compresa fra i 18 e i 35 anni, di un «voucher patente autotrasporto», pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026,</b> per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la <b>guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.</b></p> <p>Il «voucher patente autotrasporto» può essere richiesto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.</p> <table border="1" data-bbox="411 1003 1425 1361"> <thead> <tr> <th colspan="2">VOUCHER PATENTE AUTOTRASPORTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>BENEFICIARI</b></td> <td>Giovani tra i 18 e i 35 anni di età</td> </tr> <tr> <td><b>BENEFICIO</b></td> <td>80% della spesa sostenuta fino a 2.500 euro per il conseguimento                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ della patente</li> <li>◆ delle abilitazioni professionali</li> </ul>                             per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci e persone.                         </td> </tr> </tbody> </table>	VOUCHER PATENTE AUTOTRASPORTO		<b>BENEFICIARI</b>	Giovani tra i 18 e i 35 anni di età	<b>BENEFICIO</b>	80% della spesa sostenuta fino a 2.500 euro per il conseguimento <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ della patente</li> <li>◆ delle abilitazioni professionali</li> </ul> per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci e persone.
VOUCHER PATENTE AUTOTRASPORTO							
<b>BENEFICIARI</b>	Giovani tra i 18 e i 35 anni di età						
<b>BENEFICIO</b>	80% della spesa sostenuta fino a 2.500 euro per il conseguimento <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ della patente</li> <li>◆ delle abilitazioni professionali</li> </ul> per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci e persone.						
<p><b>OBBLIGO DI ETICHETTATURA IMBALLAGGI</b></p> <p>Art.11 commi 1 e 2</p>	<p>Vengono sospesi gli <b>obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi<sup>6</sup></b> fino al <b>31.12.2022.</b> Si prevede però, in ogni caso, che i prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ privi dei requisiti di etichettatura previsti dalla relativa normativa</li> <li>◆ che sono già stati posti in commercio o etichettati al <b>01.01.2023</b></li> </ul> <p>potranno essere <b>commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.</b></p> <p>Si demanda, inoltre, a un <b>Decreto ministeriale</b> da emanarsi <b>entro il 27.05.2022<sup>7</sup>,</b> la definizione di apposite <b>linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi.</b></p>						
<p><b>TERMINE EROGAZIONE RISORSE FONDO</b></p>	<p>È fissato al <b>30.06.2022</b> (invece del 31.03.2022) il termine per l'erogazione delle risorse del <b>fondo per la transizione energetica nel settore industriale,</b> con riferimento ai <b>costi sostenuti nel periodo 01.01.2020-31.12.2020.</b></p>						

<sup>6</sup> ai sensi dell'art. 219, comma 5 del codice dell'ambiente.

<sup>7</sup> ossia entro 90 giorni dalla conversione in legge del Milleproroghe.

<p><b>PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA NEL SETTORE INDUSTRIALE</b></p> <p>Art.11 comma 3</p>	<p>Si tratta del Fondo<sup>8</sup> finalizzato a <b>sostenere la transizione energetica</b> di <b>settori</b> o di sottosettori considerati esposti ad un <b>rischio elevato di rilocalizzazione</b> delle <b>emissioni di carbonio</b>, a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (aiuti per i costi delle emissioni indirette).</p>										
<p><b>IMPRESA ENERGETICA E INTERCONNECTOR</b></p> <p>Art.11 comma 4</p>	<p>Viene prorogato, dal 31.12.2021 <b>al 31.12.2026</b>, il periodo di godimento dei <b>benefici</b> riconosciuti alle <b>imprese energivore</b> nazionali, a fronte del loro impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessione con l'estero (c.d. "<b>interconnector</b>").</p> <p>Tali imprese potranno quindi usufruire di <b>condizioni più vantaggiose</b> sui <b>costi dell'energia elettrica</b><sup>9</sup>. Conseguentemente, la norma dispone che <b>ARERA aggiorni le proprie delibere</b> ove risulta previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli Assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale.</p>										
<p><b>NUOVI TERMINI REVISIONE MACCHINE AGRICOLE</b></p> <p>Art.11 comma 5-ter</p>	<p>Vengono fissati <b>nuovi termini</b> per la <b>revisione generale periodica</b> delle <b>macchine agricole</b>, immatricolate in diversi periodi, al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali.</p> <p>I nuovi termini per la revisione delle macchine agricole stabiliti dalla disposizione in esame sono quindi i seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="413 1332 1417 1706"> <thead> <tr> <th>IMMATRICOLAZIONE VEICOLI</th> <th>NUOVO TERMINE PER LA REVISIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>entro il 31.12.1983</td> <td>31.12.2022</td> </tr> <tr> <td>dal 01.01.1984 al 31.12.1996</td> <td>31.12.2023</td> </tr> <tr> <td>dal 01.01.1997 al 31.12.2019</td> <td>31.12.2024</td> </tr> <tr> <td>dopo il 01.01.2020</td> <td>5° anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione</td> </tr> </tbody> </table>	IMMATRICOLAZIONE VEICOLI	NUOVO TERMINE PER LA REVISIONE	entro il 31.12.1983	31.12.2022	dal 01.01.1984 al 31.12.1996	31.12.2023	dal 01.01.1997 al 31.12.2019	31.12.2024	dopo il 01.01.2020	5° anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione
IMMATRICOLAZIONE VEICOLI	NUOVO TERMINE PER LA REVISIONE										
entro il 31.12.1983	31.12.2022										
dal 01.01.1984 al 31.12.1996	31.12.2023										
dal 01.01.1997 al 31.12.2019	31.12.2024										
dopo il 01.01.2020	5° anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione										

<sup>8</sup> istituito dall'art. 13, comma 2 del D.L. 101/2019 (convertito in Legge 128/2019), che ha novellato l'art. 27, comma 2 del D.lgs. 30/2013.

<sup>9</sup> c.d. meccanismo di "import virtuale" (istituito dall'art. 32 della Legge 99/2009). Fin dal 2009 era stata introdotta, con l'art. 32 in esame, la disciplina che consente alle imprese energivore – in considerazione del richiamato impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessioni fisiche con l'estero, per la capacità di 2500 MW – di beneficiare di detto meccanismo di agevolazione sui costi dell'energia elettrica, in funzione di perequazione.

<p><b>ACCESSO AGLI INCENTIVI PER IMPIANTI A BIOGAS</b></p> <p>Art. 11, comma 5-septies</p>	<p>Viene disposta un'ulteriore proroga, dal 2021 <b>al 2022</b><sup>10</sup>, per gli incentivi previsti dalla "Legge di bilancio 2019"<sup>11</sup>, per gli <b>impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas</b>, con <b>potenza non superiore a 300 kW</b>, realizzati da <b>imprenditori agricoli</b> a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti. Questo, al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo.</p> <p>Nello specifico, gli impianti oggetto della disposizione sono quelli che fanno parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola e la cui <b>alimentazione</b> deriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per <b>almeno l'80%</b> da <b>reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici</b><sup>12</sup>;</li> <li>◆ per il <b>restante 20%</b> da loro <b>colture di secondo raccolto</b>.</li> </ul>			
<p><b>INTERVENTI PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE</b></p> <p>Art. 18-bis</p>	<p>Fino al termine dello <b>stato di emergenza</b> per la pandemia da <b>Covid-19</b>, attualmente fissato al <b>31.03.2022</b>, le <b>aziende agricole</b> potranno accedere a</p> <table border="1" data-bbox="737 958 1102 1124"> <tr> <td>aiuti</td> </tr> <tr> <td>benefici</td> </tr> <tr> <td>contributi finanziari</td> </tr> </table> <p>a carico delle risorse pubbliche, <b>rinviano l'adempimento</b> di alcune <b>verifiche</b> relative alla concessione degli stessi, alla <b>fase della corresponsione del saldo</b>.</p>	aiuti	benefici	contributi finanziari
aiuti				
benefici				
contributi finanziari				
<p><b>PROROGA CREDITO D'IMPOSTA CUOCHI PROFESSIONISTI</b></p> <p>Art. 18-quater</p>	<p>Viene <b>prorogato al 31.12.2022</b> il <b>termine</b> per avvalersi dell'<b>agevolazione fiscale</b><sup>13</sup> prevista a favore dei <b>cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti</b><sup>14</sup>, che spetta in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>acquisto di beni strumentali durevoli</b><sup>15</sup>;</li> <li>◆ <b>partecipazione a corsi di aggiornamento professionale</b>, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.</li> </ul> <p>In generale si ricorda che la Legge 178/2020<sup>16</sup> ("Legge di bilancio 2021") attribuiva ai cuochi professionisti un <b>credito d'imposta fino al 40% delle spese</b></p>			

<sup>10</sup> l'art. 40-ter (sulla "Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145") stabiliva infatti che l'agevolazione in esame spettasse "limitatamente agli anni 2020 e 2021".

<sup>11</sup> art. 1, comma 954 Legge n. 145/2018, già modificato dall'art. 31-ter, comma 1 del D.L. 77/2021.

<sup>12</sup> nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

<sup>13</sup> il bonus si applica nel rispetto dei **limiti** e delle **condizioni** previste per gli **aiuti "de minimis"**<sup>13</sup> – la norma che ha istituito il credito prevedeva infatti solamente la spettanza rispetto al quadro del "**Temporary Framework**" sugli aiuti di Stato nel corso dell'emergenza economico-sanitaria da Covid-19

<sup>14</sup> sia come lavoratori dipendenti, che come lavoratori autonomi con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, ovvero corrispondente all'attività di cuochi in alberghi e ristoranti.

<sup>15</sup> in particolare, macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari e di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione.

<sup>16</sup> art. 1, commi 117-123.

**sostenute**, per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, nel periodo 01.01.2021-30.06.2021:

- ◆ **fino** ad un **massimo di 6.000 euro** e
- ◆ **nel limite complessivo di 1 milione di euro** per **ciascuna** delle **annualità 2021-2023**.



Il credito è **utilizzabile in compensazione "orizzontale"**<sup>17</sup> mediante F24 ma risulta comunque possibile **cedere l'agevolazione** ad **altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Un **Decreto** del Ministro dello sviluppo economico<sup>18</sup> stabilirà poi i **criteri** e le modalità di **attuazione** del credito in esame<sup>19</sup>.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Distinti saluti

<sup>17</sup> ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

<sup>18</sup> di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

<sup>19</sup> con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.